

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n. 1/C – Tel. 0874/412086
email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com-pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 215

Campobasso, 06/07/2026.

Circolare n. 22/2026.

**A TUTTI I FARMACISTI
GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

**ATTIVAZIONE SU FADFOFI CORSO ECM FOFI-FONDAZIONE
CANNAVO'-SIFO**

Questo Ordine si comunica che è disponibile sulla piattaforma FAD della FOFI il nuovo corso ECM dal titolo: *“Il Farmacista nella Farmacia Ospedaliera e nei Servizi Farmaceutici Territoriali”*, accreditato dalla nostra Federazione Federazione.

Il corso è aperto a tutti gli iscritti all'Albo

L'evento formativo può essere consultato sulla piattaforma federale all'indirizzo: <https://fadfofi.com/> a partire dal 25 giugno 2026 fino al 24 giugno 2026.

Il corso approfondisce i principali ambiti professionali del farmacista operante nella Farmacia Ospedaliera e nei servizi farmaceutici territoriali che può essere visionato all'indirizzo: [https://www.fofi.it/circolari_news_comunicati/Programma%20ECM%20FOFI-FONDAZIONE%20CANNAVO'-SIFO%20\(ID%203836-489204\).pdf](https://www.fofi.it/circolari_news_comunicati/Programma%20ECM%20FOFI-FONDAZIONE%20CANNAVO'-SIFO%20(ID%203836-489204).pdf)

Nei prossimi mesi verranno resi disponibili ulteriori eventi formativi con il supporto scientifico della Fondazione Francesco CANNAVO'.

Infine l'iscritto può accedere tramite <https://fadfofi.com/> per avere le informazioni sulla nuova piattaforma FADFOFI e sul servizio di assistenza tecnica per l'accesso e utilizzo comunicati con le seguenti circolari: https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare3715295.pdf e https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare536836.pdf.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

LEGGE 99/2026 PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA

Questo Ordine comunica che è stata pubblicata la Legge n. 99 del 2026, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma”*, che introduce misure nazionali volte a rafforzare le attività di informazione, sensibilizzazione e individuazione tempestiva delle lesioni cutanee sospette.

La norma prevede a promuovere la prevenzione primaria del melanoma attraverso campagne informative rivolte alla popolazione e a favorire la diagnosi precoce mediante percorsi di screening e la valutazione dermatologica, come pure a migliorare la consapevolezza dei fattori di rischio e dei comportamenti protettivi e potenziare la collaborazione tra professionisti sanitari, strutture territoriali e servizi specialistici.

La Legge 99/2026 riconosce il contributo del farmacista nelle attività di prevenzione, in particolare:

diffusione di materiale informativo validato dal Ministero della Salute e dalle Regioni;

orientamento dei cittadini sui corretti stili di vita e sulla protezione dai raggi UV;

segnalazione, ove opportuno, dei percorsi di screening dermatologico disponibili sul territorio;

collaborazione con i Servizi Farmaceutici Territoriali e con le strutture sanitarie coinvolte nelle campagne di prevenzione e possono essere attuate anche attraverso servizi di medicina e telemedicina.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

DISTRIBUZIONE DI FARMACI TRAMITE SMART-LOCKER – RICHIAMO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Questo Ordine si ritiene necessario richiamare l'attenzione degli iscritti sulle recenti iniziative, segnalate in alcuni territori, riguardanti la distribuzione di medicinali tramite smart-locker, modalità che, allo stato attuale, non rientra tra le forme di dispensazione previste dalla normativa nazionale.

Tali disposizioni stabiliscono che, la consegna dei medicinali deve avvenire direttamente al paziente o a un suo delegato, all'interno della farmacia o tramite consegna domiciliare autorizzata, con la presenza e supervisione del farmacista, responsabile della corretta dispensazione, dell'informazione sanitaria e della verifica della terapia.

La collocazione di farmaci in armadietti automatici (smart-locker), privi di controllo professionale, non è contemplata dalla normativa e può configurare violazioni in materia di sicurezza, tracciabilità, conservazione e responsabilità professionale.

Il rispetto della normativa vigente è essenziale per assicurare la sicurezza del paziente, preservare la qualità del servizio farmaceutico e tutelare la professionalità del farmacista e il corretto esercizio della farmacia.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione, si allega alla presente circolare.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 04552/2026 DEL 5 GIUGNO 2026 SU ADDEBITO ALLA FARMACIA DEL COSTO INTEGRALE DELLE CONFEZIONI DI MEDICINALI CHE SUPERANO LA GRAMMATURA PRESCRITTA

Questo Ordine, comunica che, con Sentenza n. 04552 del 5 giugno 2026, <https://www.fofi.it/sentenza%20n.%204552%202026.pdf> il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinali dispensate oltre la grammatura prescritta dal medico, nei casi di annullamento della ricetta da parte dell'Autorità competente.

La pronuncia chiarisce che:

In presenza di una ricetta annullata, non può essere posto a carico del Servizio Sanitario il costo delle confezioni dispensate;

Qualora la farmacia abbia erogato quantità superiori rispetto alla grammatura indicata nella prescrizione, il costo integrale delle confezioni eccedenti è legittimamente addebitabile alla farmacia;

la responsabilità deriva dall'obbligo del farmacista di verificare la conformità della prescrizione e di attenersi rigorosamente alle quantità prescritte.

Pertanto in seguito a un ricorso presentato da un titolare di farmacia per l'impugnativa dei provvedimenti per i quali sono state addebitate tutte le confezioni mensili di Pecfent 100 mg/dose che superano i 30gg. di terapia prescritta ad una paziente oncologica.

In seguito agli accertamenti effettuati dal NAS, le palesi irregolarità riscontrate nella emissione di un numero eccessivo di ricette (essendo stato anche colto anche un collaboratore farmacista nell'atto di compilare prescrizioni in bianco sono state sottoposte alla competente Commissione ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art. 10 comma 6-12 di annullamento delle ricette irregolari.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il ruolo del farmacista quale garante della corretta dispensazione del medicinale, anche attraverso la scelta e il controllo dei suoi collaboratori con l'obbligo di rispettare la grammatura prescritta, senza possibilità di frazionamento o adattamento autonomo della quantità e la necessità di assicurare la tracciabilità e la coerenza tra prescrizione, dispensazione e registrazione nel Sistema Tessera Sanitaria con la piena responsabilità della farmacia in caso di erogazione non conforme.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**



Ufficio: DAR/DMS
Protocollo: 202605648/AG
Oggetto: Attivazione su FADFOFI corso ECM FOFI-FONDAZIONE CANNAVÒ-SIFO “**IL FARMACISTA NELLA FARMACIA OSPEDALIERA E NEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI: compiti, funzioni e responsabilità nel Servizio Sanitario Nazionale**” (FAD ID 3836-489204).

Roma, 26/06/2026

Circolare n. 15958

SS
9.5
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Dal 25.6.2026 disponibile online sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM il corso “IL FARMACISTA NELLA FARMACIA OSPEDALIERA E NEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI: compiti, funzioni e responsabilità nel Servizio Sanitario Nazionale” accreditato ECM da FOFI Provider (ID 3836-489204).

Tale evento formativo è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò e con la SIFO.

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alla [circolare n. 15908 del 20 maggio 2026](#), per fornire i seguenti aggiornamenti.

Nell’ambito della offerta formativa di FOFI Provider ECM – completamente gratuita per tutti gli iscritti all’Albo e priva di sponsorizzazioni – la Federazione ha accreditato il corso FAD “**IL FARMACISTA NELLA FARMACIA OSPEDALIERA E NEI SERVIZI FARMACEUTICI TERRITORIALI: compiti, funzioni e responsabilità nel Servizio Sanitario Nazionale**” (ID 3836-489204 – **3,9 crediti** ECM), realizzato insieme alla Fondazione Francesco Cannavò e alla SIFO.

L’evento formativo è online sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM dal **25 giugno 2026** sino al **24 giugno 2027** e, come dettagliato nel relativo [Razionale e Programma scientifico](#), consente a tutti i farmacisti italiani di acquisire specifiche competenze su una tematica di evidente rilevanza per il Servizio Sanitario Nazionale, illustrando il quadro sistematico e aggiornato del ruolo del farmacista nella farmacia ospedaliera e nei servizi farmaceutici territoriali.

La Federazione ringrazia il Presidente della SIFO – Dr. Arturo Cavaliere, responsabile scientifico del corso – il Presidente della Fondazione Francesco Cannavò – Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri – e tutti i relatori intervenuti, per la proficua collaborazione nella predisposizione dei contenuti didattici.

*** *** ***

Si rimanda alla sopraindicata circolare [circolare n. 15908 del 20 maggio 2026](#) e alla circolare [n. 15694 del 22 gennaio 2026](#), per tutte le informazioni sulla nuova piattaforma [FADFOFI](#) e sul servizio di assistenza tecnica per l’accesso e l’utilizzo della stessa.

*** *** ***

Si informa, infine, che nei prossimi mesi, saranno attivati ulteriori corsi rientranti nella proposta formativa ECM della Federazione, che è realizzata con il consueto supporto scientifico della Fondazione Francesco Cannavò.

*** *** ***

Alla luce dell’evidente interesse di quanto sopra rappresentato in tema di aggiornamento professionale ECM dei farmacisti italiani, si raccomanda a tutti i Presidenti di voler assicurare la massima diffusione tra gli iscritti della presente circolare.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 26/06/2026

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202605630/AG
Oggetto: Legge 99/2026 Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma
Circolare n. 15956
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Pubblicata in GU la Legg sulla Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma

Riferimenti: Legge 15 maggio 2026, n. 99 - *Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.* ([GU Serie Generale n.134 del 12-06-2026](#))

Si informa che, nella Gazzetta dello scorso 12 giugno, è stata pubblicata la Legge 99/2026 finalizzata ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, prevedendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema.

In proposito si evidenzia che, in base all'art. 4, le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tali campagne si svolgono in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione (delle aziende sanitarie locali), i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale, nonché le farmacie e possono essere attuate anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto.

Le disposizioni in questione saranno in vigore dal 27 giugno 2026.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 01/07/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202605758/A.G.
Oggetto: Distribuzione farmaci tramite smart-locker: invito al rispetto della normativa vigente

Circolare n. 15964
SS
8.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Distribuzione dei farmaci tramite totem digitale:
invito al rispetto della normativa vigente***

Nel far seguito alla [circolare federale n. 14479 del 6 giugno 2023](#) e n. [15703 del 26 gennaio 2026](#), in materia di distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, al fine di fornire una corretta informazione, anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali inerenti alla distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, ritiene opportuno riepilogare le disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali con le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero della Salute.

In linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che *“la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.”*

La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco.

Con particolare riferimento ai medicinali SOP e OTC le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (c.d. online), quest’ultimo disciplinato dall’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come *“fornitura a distanza al pubblico... mediante i servizi della società dell’informazione”*.

In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione.

In coerenza con tale impianto normativo, il Ministero della Salute con recente nota del 16 gennaio 2026, conformandosi all’orientamento già espresso in passato (note del 19 maggio 2023 e dell’11 marzo 2019), ha ribadito che *“nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione. La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”*.

In conclusione, alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia, l’installazione e l’utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all’attuale assetto normativo.

Considerata la rilevanza della tematica trattata e le implicazioni in materia di distribuzione dei medicinali, si invitano i Presidenti di Ordine a diffondere la presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 1/7/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202605757/A.G.
Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 – in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la grammatura prescritta

Circolare n. 15963

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 -
in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito del relativo costo delle
confezioni alla farmacia***

Si informa che il Consiglio di Stato, [con sentenza n. 4552 pubblicata il 5 giugno 2026](#), ha chiarito che in caso di annullamento di ricette è legittimo l'addebito integrale del prezzo delle confezioni di medicinale erogato alla farmacia.

La fattispecie esaminata dalla sentenza concerne il ricorso presentato dal titolare di una farmacia per l’impugnativa dei provvedimenti, con i quali sono state addebitate tutte le confezioni mensili di Pecfent 100 mcg/dose, che superano i 30 gg. di terapia prescritta ad una paziente oncologica.

La vicenda, in particolare, trae origine da una ispezione dei NAS di Latina presso la farmacia, durante la quale sono state rinvenute sette ricette del SSN timbrate e firmate dal dottor P.N., ma mancanti di prescrizione e tredici bollini a lettura ottica relativi al medicinale Pecfent 100 mcg spray- 4 fl.

Nella stessa occasione, un farmacista collaboratore è stato sorpreso a compilare una delle ricette a nome della paziente a cui erano destinati i medicinali, presente in farmacia che ha confermato la circostanza, con prescrizione di Pecfent.

A seguito dell'accaduto, i Nas di Latina hanno notificato all'appellante, alla quale è stato eccepito di aver dispensato, anche con recidiva, senza prescrizione il farmaco Pecfent, il verbale di contestazione amministrativa con applicazione di sanzione di euro 1.000 a fustello (13.000 euro totali).

All'atto della notifica, il farmacista collaboratore ha dichiarato che la consegna dei farmaci era avvenuta *"in urgenza e per continuità terapeutica alla paziente che ne aveva fatto richiesta"*.

Il suddetto verbale veniva notificato al Comune, alla ASL ed agli Ordini dei Medici e dei Farmacisti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Comune, in particolare, emanava ordinanza sindacale di chiusura della farmacia, impugnata dal ricorrente dinanzi al Tar di Latina, definito con decreto di perenzione 2 agosto 2024 n. 109.

La UOC Farmaceutica Territoriale e Integrativa, invece, ha avviato due procedimenti distinti, conclusosi, il primo col deferimento della farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale e il secondo contenente la richiesta di addebito del farmaco dispensato in eccesso rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica.

Il ricorso giudiziale e l'istanza cautelare presentato dal titolare della farmacia dinanzi al TAR sono stati respinti, ritenendo i provvedimenti impugnati adeguatamente motivati a seguito di una corretta e completa istruttoria nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione procedente.

Il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato integralmente la decisione di primo grado sulla base delle medesime argomentazioni del Giudice di prime cure, che di seguito si riportano.

Con riferimento al motivo inerente alla violazione da parte dell'Amministrazione dell'onere di comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio con la ricorrente il Consiglio di Stato, nel richiamare la sentenza impugnata, ha confermato che l'attività della Commissione farmaceutica è disciplinata dall'articolo 10 del d.P.R., che non contempla la partecipazione dell'interessato. Una volta accertata la violazione delle disposizioni in materia, infatti, la Commissione, come osservato, ha solo due possibilità: annullare o convalidare la ricetta ritenuta illegittimamente rilasciata. All'annullamento, in particolare, consegue semplicemente l'addebito alla farmacia del relativo costo.

Da questo punto di vista, per il Collegio, condivisibilmente, il primo giudice ha precisato che *"il procedimento per cui è causa è il procedimento di annullamento delle ricette irregolari, con conseguente addebito del prezzo del farmaco erogato, e non il diverso procedimento di deferimento della farmacia, oggetto del giudizio dichiarato perento con decreto n. 109/2024"*;

Conseguentemente ha stabilito che *“a seguito degli accertamenti effettuati dal NAS, di cui ai verbali sopra menzionati le palesi irregolarità riscontrate nell’emissione di un numero esorbitante di ricette (essendo, peraltro, stato colto anche un collaboratore farmacista nell’atto di compilare prescrizioni in bianco) sono state sottoposte alla competente Commissione, ai fini dell’avvio del procedimento di cui all’art. 10, commi 6-12, di annullamento delle ricette <irregolari>”;*

Ed ha concluso che *“i provvedimenti adottati in tale sede dalla Commissioni sono definitivi e sono comunicati alla Asl competente nel termine di trenta giorni affinché essa proceda ai relativi addebiti”, non essendo” previsto alcun contraddittorio con il farmacista, trattandosi di procedimento di carattere strettamente vincolato, motivo per cui alcuna violazione delle regole della partecipazione procedimentale può essere riscontrata in danno della ricorrente”* diversamente da quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 10, secondo cui è previsto che l’interessato fornisca la sue controdeduzioni nell’ambito del (diverso) procedimento di deferimento.

In merito alla eccepita carenza di istruttoria del primo Giudice, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’interessata è stata messa in condizione di conoscere gli addebiti mossi sin dalla visita ispettiva dei NAS e che *“l’enorme quantità di prescrizioni del farmaco Pecfent, intestate tutte alla stessa persona, mettono in rilievo, semmai, un’ipotesi di illecita dispensazione di medicinali attraverso la prescrizione di farmaci non corrispondenti per qualità o quantità alle esigenze terapeutiche dell’assistita”.*

Con riferimento, infine, alla asserita estraneità dell’appellante ai fatti riconducibili a soggetti terzi, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“il farmacista è l’unico tenuto, anche attraverso la scelta e il controllo dei suoi collaboratori, i) a verificare l’esistenza di precedenti prescrizioni del medesimo medico alla stessa paziente, ii) segnalare eventuali situazioni incoerenti o sospette, considerato che il professionista prescrittore non era il medico di Medicina Generale della paziente, essendo in servizio presso la ASL Latina - Pronto Soccorso Ospedale Formia, e, conseguentemente, iii) a contattare il medico prescrittore in caso di dubbi sulla legittimità o appropriatezza della prescrizione e verificare la congruità del quantitativo prescritto in base alla posologia, segnalando eventualmente alla ASL tale eccessiva e non giustificata prescrizione a tutela della salute, trattandosi di farmaco con alto contenuto di oppio e perciò prescrivibile solo a determinate condizioni e sotto stretto controllo medico”.*

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)